

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SACCONI, MANCA, COLZI, MARIANETTI, BALZAMO, SPINI

Presentata il 1° febbraio 1984

Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sottoponiamo alla vostra attenzione la seguente proposta di modifica dell'attuale disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (legge 12 marzo 1968, n. 316) con l'intento di estendere a questa importante categoria di operatori economici gli stessi principi generali sanciti nella legge 11 giugno 1971, n. 426, di riforma del commercio, in materia di professionalità.

A questo fine, si propone l'istituzione presso le camere di commercio di un albo nel quale debbono essere iscritti tutti coloro che intendono esercitare la professione di agenti e rappresentanti.

L'istituzione dell'albo si collega anche ad un discorso più generale di modifica dello *status* giuridico dell'agente di commercio per il quale abbiamo presentato un'apposita proposta di legge.

L'articolo 1 sancisce l'abrogazione della legge 12 marzo 1968, n. 316 e l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un albo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'articolo 2 stabilisce che all'albo istituito presso le camere di commercio devono iscriversi sia coloro che svolgono l'attività di agente e rappresentante, sia coloro che intendono svolgerlo.

Si possono iscrivere all'albo solo coloro che abbiano i requisiti fissati dagli articoli 5 e 6.

La camera di commercio rilascia all'agente o rappresentante uno speciale documento di riconoscimento che va vidimato ogni anno.

L'articolo 3 riproduce l'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 316 e stabilisce le modalità d'iscrizione all'albo.

L'articolo 4 stabilisce che presso ciascuna camera di commercio viene istituita una commissione che provvede alla iscrizione all'albo ed alla sua tenuta. Tale commissione, nominata dal prefetto, dura in carica 4 anni. La sua composizione è tale da garantire un reale pluralismo e la rappresentanza della categoria; in particolare i membri scelti fra gli agenti e rappresentanti devono rappresentare le organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative a livello locale e nazionale.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'albo. Tali requisiti sono in parte quelli previsti dalla legge n. 316 del 1968 (cittadinanza, godimento diritti civili, requisiti morali e non sottoposizione a procedimenti penali, titolo di studio) e, requisito del tutto nuovo, l'aver superato una prova di idoneità che accerti la professionalità del soggetto oppure il possesso di requisiti equivalenti a quelli conseguenti alla prova di idoneità.

Vengono inoltre stabiliti casi di incompatibilità.

Gli articoli 6 e 7 che riproducono le norme equivalenti della legge n. 316 del 1968, stabiliscono l'uno (articolo 6) i requisiti richiesti alle società di persone per svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio, l'altro (articolo 7) le modalità di esame delle domande di iscrizione all'albo da parte della commissione provinciale e le modalità ed i termini di ricorso avverso alle decisioni di detta commissione.

L'articolo 8 stabilisce che la commissione centrale, che decide sui ricorsi relativi all'iscrizione all'albo, è istituita presso il Ministero dell'industria, dura in carica quattro anni ed è composta in modo da garantire la presenza di tutte le espressioni del settore. In particolare viene prevista la presenza di sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative con diritto per ciascuna di esse alla presenza di un loro designato.

L'articolo 9 stabilisce le sanzioni a cui incorre chi esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritto all'albo. In particolare viene fatto carico al preponente di richiedere all'agente l'attestato di iscrizione all'albo.

La commissione provinciale istituita presso la camera di commercio ha poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge.

L'articolo 10 contiene norme transitorie volte a sanare le situazioni di fatto e di diritto attualmente esistenti.

L'articolo 11 delega il Ministro dell'industria ad emanare le norme di attuazione.

L'articolo 12 abroga la legge 12 marzo 1968, n. 316.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un albo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Agli effetti della presente legge è agente o rappresentante di commercio chiunque eserciti tale attività secondo il disposto dell'articolo 1742 del codice civile.

ART. 2.

All'albo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio. All'iscrizione a tale albo sono ammessi coloro che svolgono o intendono iniziare l'attività di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

All'agente o rappresentante di commercio regolarmente iscritto all'albo, che dimostra di esercitare l'attività professionale esibendo la documentazione sufficiente a comprovarne l'effettivo svolgimento, deve essere rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura uno speciale documento di riconoscimento soggetto alla vidimazione annuale.

ART. 3.

Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

ART. 4.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni all'albo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata dalla giunta camerale e dura in carica 4 anni. Essa è composta:

a) dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, scelto tra i membri della giunta camerale, che la presiede;

b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative a livello locale e nazionale, con diritto, per ciascuna di esse, alla presenza di almeno un loro designato;

c) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dalla giunta camerale.

ART. 5.

Per ottenere l'iscrizione all'albo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro

la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado;

e) aver superato, con esito favorevole, una prova di idoneità che accerti il possesso di cognizioni necessarie per l'esercizio della professione, o presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o a seguito di corsi appositamente istituiti dalle regioni con la collaborazione delle organizzazioni sindacali di categoria, nel cui ambito il richiedente risiede, oppure avere svolto attività di viaggiatore-piazzista per almeno 2 anni entro i 4 precedenti la data di presentazione della domanda, oppure aver conseguito il diploma di scuola media superiore di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materia economica e commerciale.

L'iscrizione nell'albo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, privati e pubblici.

L'iscrizione nell'albo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

L'albo è soggetto a revisione ogni 5 anni.

ART. 6.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione all'albo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento dell'albo.

ART. 7.

La commissione provinciale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i 15 giorni successivi.

Nel caso di diniego di iscrizione, la commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8.

Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dall'albo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3) del quinto comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica 4 anni. Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o di un suo delegato;

d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, con diritto per ciascuna di esse alla presenza di almeno un loro designato;

e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

È fatto divieto a chi non è iscritto all'albo, di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio. Il preponente ha l'obbligo di richiedere all'agente o rap-

presentante di commercio, a cui intenda affidare il mandato di agenzia, l'attestato di iscrizione all'albo di cui alla presente legge e di trattenerne copia presso di lui per tutta la durata del rapporto.

La commissione provinciale ha poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge da parte delle ditte mandanti e di coloro che comunque esercitano attività di promozione o conclusione di contratti.

Per l'esercizio del suo potere di vigilanza la commissione dell'albo si avvale degli organismi a tal fine preposti:

- a) polizia urbana;
- b) guardia di finanza;
- c) ispettori del lavoro.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a 4.000.000.

La sanzione amministrativa di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto per l'agente o rappresentante di commercio che, avendo esercitato l'attività e non essendosi iscritto all'albo pur possedendone i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, vi provveda spontaneamente con ritardo.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge vengono iscritti di diritto all'albo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nei ruoli transitorio ed effettivo costituito in base alla legge 12 marzo 1968, n. 316.

ART. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emana le norme di attuazione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 12.

La legge 12 marzo 1968, n. 316, è abrogata.